

LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP CHE DISPONGONO ALIQUOTE AGEVOLATE

Riferimento Agevolazione A1

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2001, n. 9

Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti

BURA n. 7 del 28 marzo 2001

Art 6

Soggetti beneficiati

Titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale l'importo complessivo concedibile previsto dall'articolo 3 del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Riferimento Agevolazione A2

LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)

BURA n. 10 del 24 maggio 2002

art. 14

IRAP per i piccoli Comuni montani

Soggetti beneficiati

soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla legge della Regione Abruzzo n. 92 del 6.12.1994, art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 2000 (*) abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.

L'agevolazione si applica limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 Euro e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

L'agevolazione non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(*) l'art. 84 comma 5 della L. R. 26 aprile 2004, n. 15, ha esteso l'agevolazione ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.1.2004

Riferimento Agevolazione A3

LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2023, n. 6 - ONLUS

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)

BURA n. 5 ordinario del 1 febbraio 2023

Art 16

Esenzione IRAP ONLUS

Soggetti beneficiati

soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997, considerati ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 460/97.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per i periodi di imposta 2024 e 2025.

L'agevolazione fiscale è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".

Riferimento Agevolazione A4

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, n. 7 COOPERATIVE SOCIALI

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)

BURA n. 50 speciale del 30 aprile 2003

art. 43

Soggetti beneficiati

Cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".

È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei.

Riferimento Agevolazione A5

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, n. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)

BURA n. 10 straordinario del 31 maggio 2004

art. 84

Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Soggetti beneficiati

soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 446/1997, che inizino l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a 100.000,00 €, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

L'agevolazione fiscale è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis", e non si applica ai soggetti passivi di cui all'[articolo 45, commi 1 e 2, del D.lgs. 446/1997](#).

Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.

Riferimento Agevolazione A6

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 37

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni

BURA n. 204, speciale, del 9.12.2020

Art. 13

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Soggetti beneficiari

Sono esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo". La riduzione di aliquota è applicata per il periodo di imposta 2021-2022-2023.

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013.

È applicabile alla sola aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali.